



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 00193 ROMA  
Tel 06 68807736 - 68807737 - Fax 06 68807742  
email: info@cngeologi.it

**AUDIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI PRESSO LA  
COMMISSIONE AMBIENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*Roma, 7 luglio 2015*

In relazione al Disegno di Legge “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” (collegato alla legge di stabilità 2014), approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati nella seduta del 17/11/2014, ed attualmente all'esame della 13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, il Consiglio Nazionale dei Geologi intende rappresentare alcune considerazioni.

La proposta di revisione della parte terza del D.Lgs. 152/2006 in materia di Difesa del Suolo, conferma, ed in qualche misura aggrava, i macro accorpamenti operati dal D.lgs 152/2006, che, di fatto, fanno coincidere le Autorità di Bacino di Rilievo Nazionale istituite ai sensi della L. 183/89 con le costituenti Autorità di Bacino Distrettuali.

Il provvedimento in questione andrà dunque ad incidere pesantemente sull'assetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, che attualmente è in capo alle Autorità di Bacino, a cui norme successive hanno assegnato anche compiti e funzioni ulteriori rispetto a quanto previsto dalla stessa L. 183/1989. Su tutto è utile ricordare i compiti che la normativa tecnica di settore, emanata a seguito dei luttuosi fatti di Sarno (1998) e Soverato (2000), ha assegnato alle Autorità di Bacino: redazione dei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – PAI; imposizione e gestione dei vincoli di inedificabilità sulle aree perimetrate a rischio elevato o molto elevato; programmazione degli interventi di messa in sicurezza in regime ordinario basata su criteri oggettivi legati al livello di rischio individuato.

E' ben noto che, in relazione alle caratteristiche fisiche e all'assetto amministrativo del territorio italiano, si sono sviluppati nel contesto nazionale, in attuazione della L.183/89, due differenti sistemi di pianificazione e gestione delle risorse acqua e suolo:

- in Italia settentrionale e in parte anche nell'Italia centrale si è sviluppato prevalentemente il sistema delle Autorità di Bacino nazionali;
- in gran parte dell'Italia meridionale e in parte nell'Italia centrale si è sviluppato prevalentemente il sistema delle Autorità di Bacino interregionali e regionali.

Ne consegue che la realtà del Centro-Sud è stata caratterizzata dalla forte presenza di strutture di diretta emanazione regionale che, oltre a incarnare lo spirito e le finalità della L.183/89 a cui hanno dato attuazione attraverso la predisposizione dei Piani Stralcio di Bacino, hanno rappresentato e rappresentano un riferimento costante e centrale per le tematiche afferenti suolo e acque in ambito regionale. Allo stato attuale, le Autorità di Bacino interregionali e regionali dispongono di un patrimonio di conoscenze, dati, informazioni ed esperienza dei sistemi di pianificazione del suolo e delle acque che vanno assolutamente salvaguardati e non annullati o dispersi in nuove macrostrutture.

**La soppressione delle Autorità di Bacino di emanazione regionale ed interregionale**



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 00193 ROMA  
Tel 06 68807736 - 68807737 - Fax 06 68807742  
email: info@cngeologi.it

**(prevista dal provvedimento in via di emanazione) priverebbe il territorio delle uniche strutture esistenti in grado di inquadrare la pianificazione e, in generale, i processi della complessa dinamica dell'acqua e del suolo- come è corretto che sia - nell'ambito dei bacini idrografici di riferimento.**

- 1) Il territorio nazionale è attualmente nella competenza delle Autorità di bacino di rilievo nazionale solo per il **37%** dell'estensione, mentre per il restante **63%** l'assetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo è in capo alle Autorità di bacino interregionali e regionali.
- 2) Pur ammettendo inefficienze, ritardi organizzativi, conflittualità di competenze, non si può non riconoscere che oggi nel nostro paese, **l'attuale assetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, che ha il suo perno fondamentale nelle Autorità di Bacino di rilievo Nazionale, Interregionale e Regionale, rappresenti un presidio tecnico fondamentale a tutela della residua integrità fisica del territorio.** Proprio a seguito della citata normativa di settore emanata a seguito dei luttuosi fatti di Sarno (1998) e Soverato (2000) si sono adeguate le dotazioni organiche delle segreterie tecniche delle Autorità che oggi prevedono al loro interno la presenza di geologi, ingegneri architetti con competenze specifiche. Queste professionalità rappresentano oggi un patrimonio tecnico di competenze e professionalità di elevato valore che inevitabilmente rischieremmo di disperdere con l'assetto organizzativo disegnato dalla legge in via di approvazione. Dal punto di vista pratico e funzionale poi non si capisce come si possa garantire ad esempio la capillarità dei controlli sul territorio, per come attualmente strutturata, a seguito dei macro accorpamenti tecnici ed amministrativi previsti dal disegno di Legge.
- 3) L'assetto organizzativo delle istituende Autorità di Bacino Distrettuali, per come formulato nel testo di Legge in questione, travisa i presupposti tecnici di adeguamento alla Direttiva Comunitaria 2000/60 a cui si richiama, e risulta essere funzionale a logiche corporative e di interesse economico piuttosto che alla efficacia del sistema. La L. 183/1989 introduceva per la prima volta il concetto di **bacino idrografico** quale *"l territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente"*. La Direttiva Comunitaria 2000/60 ha invece introdotto, come unità fisica principale per la gestione dei bacini idrografici, il concetto di **distretto idrografico** quale *" area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere"*. Si passava così dal concetto di bacino idrografico quale entità fisica di territorio all'interno della quale era necessario provvedere alla pianificazione e programmazione unitaria e coerente, al concetto di distretto idrografico come unità fisica che poteva (e non doveva) comportare l'accorpamento di bacini limitrofi in funzione della necessità di gestione e razionalizzazione della risorsa idrica (dunque eventuale accorpamento di bacini idrografici tra i quali potessero verificarsi interscambi idrici superficiali o sotterranei). A fronte di tale fondamento tecnico il Dlgs 152/2006 (ripreso quasi integralmente dal disegno di Legge all'attenzione del



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 00193 ROMA  
Tel 06 68807736 - 68807737 - Fax 06 68807742  
email: info@cngeologi.it

Senato) ha operato **accorpamenti incomprensibili cancellando di fatto tutti i bacini regionali ed interregionali e suddividendo il territorio nazionale in macro aree senza alcun riferimento tecnico-scientifico come invece anche la Direttiva Comunitaria 2000/60/CE imponeva.**

- 4) L'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ha previsto l'istituzione delle Autorità di bacino distrettuale rimandando però la loro attivazione all'emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Constatata l'impossibilità di pervenire in tempi brevi all'emanazione di tale decreto, in via transitoria sono state quindi prorogate le Autorità di bacino di rilievo nazionale istituite ai sensi della legge n. 183 del 1989, alle quali è stato assegnato il ruolo di coordinamento delle attività di pianificazione nel relativo territorio di competenza. Questo regime transitorio ha consentito (e sta consentendo) di dare attuazione al quadro normativo europeo in materia di acque (direttiva quadro acque e direttiva alluvioni). **L'attuale proposta normativa rimanda ancora una volta alla successiva emanazione di decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri, la definitiva operatività delle Autorità di Distretto.**

## PROPOSTE

Il Consiglio Nazionale dei Geologi **CHIEDE IN PRIMA ISTANZA** che la Difesa del Suolo vada stralciata nel suo complesso dalla proposta di Legge in questione che riguarda la revisione del Dlgs. 152/2006, e debba essere invece oggetto di specifico provvedimento normativo. Troppi gli aspetti particolari da approfondire e coordinare tra loro. Un provvedimento che dovrebbe comunque affondare le sue radici nella L. 183/89 che, seppur datata, conserva la valenza assoluta del suo impianto tecnico-normativo. Restiamo convinti inoltre che solo il controllo capillare del territorio, operato da tecnici specializzati (in questa direzione si muove la proposta di legge sul "geologo di zona" che abbiamo promosso ed attualmente all'esame del parlamento) possa garantirci il contrasto all'attuale insostenibile ed irresponsabile uso del suolo alla base delle tante catastrofi che siamo purtroppo chiamati a commentare quotidianamente. E siamo decisamente contrari a qualsiasi approccio emergenziale ritenendo convintamente che solo la prevenzione in regime ordinario possa consentire di raggiungere l'obiettivo prioritario della messa in sicurezza del territorio evitando sprechi di risorse economiche e tecniche.

**IN SUBORDINE** chiede che si proceda alla ridelimitazione dei Distretti Idrografici e all'organizzazione del sistema di pianificazione distrettuale secondo criteri più aderenti all'assetto territoriale del territorio Italiano nel rispetto dei principi ispiratori della Legge 183/89 che conservano la loro valenza tecnico-scientifica. In particolare si potrebbero riprendere in considerazione le proposte, a suo tempo valutate ed approvate dalla Conferenza Stato-Regioni, che prevedevano una maggiore articolazione nella delimitazione dei distretti relativi all'Appennino meridionale e centrale. Tali proposte prevedevano l'istituzione di n. **12** Autorità Distrettuali a fronte delle attuali **8** previste.